



## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** l'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

**VISTA** la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*" e successive modificazioni ed integrazioni;

**CONSIDERATO** che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

**VISTA** la Deliberazione n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) con la quale è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, recante le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, che trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025;

**VERIFICATO** che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

**VERIFICATO** che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

**VERIFICATO**, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

**PRESO ATTO** che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del suddetto limite di crescita che, per il secondo periodo regolatorio, non deve superare la misura dell' 8,6%, ai sensi dell'articolo 4, del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022 -2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;

- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

**CONSIDERATO** che il metodo MTR-2 consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D.Lgs n. 116/2020, pur dovendo mantenere il limite dell'8,6%;

**ATTESO** che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 27, del metodo MTR-2, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

**CONSIDERATO** inoltre che ARERA, al fine dell'approvazione del PEF, verifica la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

**CONSIDERATO** che, a seguito di quanto previsto dalla Delibera ARERA n. 363/2021 del 3 agosto n. 2021, si è provveduto ad approvare il piano finanziario pluriennale per il periodo 2022-2025;

**CONSIDERATO** tuttavia che a seguito del verificarsi di tutta una serie di eventi il tasso d'inflazione è aumentato in modo considerevole, ben oltre il tasso di inflazione programmata prevista da ARERA, determinando conseguentemente anche un incremento dei costi a carico dei gestori;

**CONSIDERATO** che per i motivi sopra citati, si è ritenuto opportuno, nonché necessario, formulare un'analisi dei costi per l'esercizio 2023, al fine di una valutazione della sostenibilità economico finanziaria dei vari servizi di gestione rifiuti di questo Comune;

**VISTI** i costi di previsione forniti dal gestore incaricato da questo Comune per la gestione dei vari servizi rifiuti;

**CONSIDERATO** che l'analisi è stata formulata elaborando un confronto fra i costi di previsione del gestore incaricato per i vari servizi di igiene urbana ed il piano economico finanziaria pluriennale in merito all'esercizio finanziario anno 2023, come risulta dall'apposita relazione allegata alla presente deliberazione (allegato "A"), che ne costituisce parte integrale e sostanziale;

**CONSIDERATO** che dalla suddetta analisi si evidenzia sostanzialmente che, relativamente all'anno 2023, il sistema risulta in equilibrio in quanto non emergono scostamenti rilevanti, rispetto al piano economico finanziario pluriennale approvato nel corso dell'anno 2022, e che pertanto non vi è necessità di alcuna iniziativa tesa ad aumentare le entrate;

VISTI i pareri .....

CON Voti.....

**DELIBERA**

1. Di prendere atto di quanto previsto nella relazione allegata alla presente deliberazione (Allegato "A"), che ne costituisce parte integrale e sostanziale;
2. Di prendere atto che, sulla base delle previsioni di costi forniti dal gestore dei vari servizi di gestione rifiuti e pulizia e spazzamento strade e, raffrontate con il piano economico finanziario pluriennale per il periodo 2022-2025, approvato nell'anno 2022, l'esercizio 2023 risulta essere sostanzialmente in equilibrio economico finanziario.
3. Che non vi è necessità di alcuna iniziata volta ad aumentare la possibilità di aumento di entrate e conseguentemente, la manovra tariffaria sarà effettuata sulle risultanze del suddetto piano economico finanziario pluriennale, con riferimento alla parte relativa all'esercizio anno 2023.

Successivamente, con voto unanime favorevolmente espresso

#### DELIBERA

Di dichiarare, altresì, al fine di consentire prontamente alla necessaria gestione del tributo, di dichiarare l'immediata eseguibilità del provvedimento di cui trattasi, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 134, comma IV, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267 IN DATA 18.08.2000.**

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale avente per oggetto:

**TARI (TASSA RIFIUTI) – CONFERMA PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (P.E.F.) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2023, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELCONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 26/04/2022**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 1° comma, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dal decreto legge 10 ottobre 2012, n° 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n° 213, il sottoscritto Responsabile dell'Area Gestione del Territorio e Relative Risorse e Polizia Locale del Comune di Canonica d'Adda, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione.

Canonica d'Adda, lì 13/04/2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
Dott. Carlo Borrielli



**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267 IN DATA 18.08.2000.**

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale avente per oggetto:

**TARI (TASSA RIFIUTI) – CONFERMA PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (P.E.F.) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2023, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELCONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 26/04/2022**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 1° comma, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dal decreto legge 10 ottobre 2012, n° 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n° 213, il sottoscritto Responsabile dell'Area Organizzazione Generale dei Servizi e Programmazione Economica e Gestione Finanziaria del Comune di Canonica d'Adda, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione.

Canonica d'Adda, lì 13/04/2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
Dott. Carlo Borrielli



